

N. TAR	2012 - 072
N. PROTOCOLLO	113871 del 26.9.2012
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della RPC - Registrazione delle importazioni di biciclette provenienti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie di tali paesi.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 258 del 26.9.2012 sulla quale è pubblicato il regolamento (UE) n.875/2012 della Commissione che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, con importazioni di biciclette provenienti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, e che dispone la registrazione di tali importazioni.

Al riguardo si evidenzia - pertanto - che, a decorrere dal 27 settembre 2012, ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping, le importazioni nell'Unione di biciclette e di altri velocipedi (compresi tricicli da trasporto, ma monocicli esclusi), privi di motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC 8712 0030 ed ex 8712 0070, **devono essere sottoposte a registrazione per nove mesi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.**

Si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot.n.120 dell' 11.1.2005 (Tar 2/2005) richiamata da ultimo con la nota della DCGT prot. n. 38392-RU del 31/3/2011, e si prega di informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) n.875/2012 - allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio
f.to Dott.ssa Paola Paliano

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"

